

COMUNE DI CASCINA

MACROSTRUTTURA 3 SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2024

Vista la Legge del 09 dicembre 1998, n.431;

Vista la L.R.T. n. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30 marzo 2020;

IL RESPONSABILE P.O.A.

In attuazione della Determinazione n. 894 del 18 settembre 2024

RENDE NOTO

che, dalle ore 10:00 del giorno 19 settembre e fino alle ore 12.00 del giorno 21 ottobre 2024, decorrono i termini per la presentazione della domanda per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2024.

ART. 1 - REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL BANDO

A pena di esclusione possono partecipare i soggetti che, <u>alla data di partecipazione al presente bando</u>, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- A) residenza anagrafica nel Comune di Cascina e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- B) cittadinanza:
 - italiana;
 - di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 - di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.);
- C) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o scelta dell'opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 23/2011 e ss.mm.ii., riferito all'alloggio corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Cascina. La domanda può essere presentata anche da un membro del nucleo familiare non intestatario del contratto, purché anagraficamente convivente con l'intestatario dello stesso. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. In caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, il Comune si riserva la facoltà di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi

- dal richiedente in presenza di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Sono esclusi gli alloggi inseriti nelle categorie catastali: A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi con pregi artistici e signorili) e gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ERP disciplinati dalla L.R.T. 2/2019;
- D) assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal Comune di Cascina. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo, quando ricorre la situazione di sovraffollamento, determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R.T. 2/2019;
- E) assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla DSU, quadro FC3. Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- F) le disposizioni di cui alle lettere D ed E non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie(quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie, come da circolare R.T. prot. 0202978 del 17/05/2019);
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 del Codice di Procedura Civile;
- G) possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;
- H) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è
 composto dalla somma del patrimonio immobiliare e dal patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto
 dei limiti di ciascuna componente, come fissati dalle lettere E e H;
- J) possesso di attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità al momento della presentazione della domanda, senza difformità e/o omissioni e dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM n.159 del 05.12.2013 e

ss.mm.ii., non superiore a 32.192,74euro e un valore ISEE (Indicatore della situazione economica Equivalente) non superiore a 16.500,00 euro.

Per gli studenti universitari che facciano richiesta di contributo, la dichiarazione ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

I soggetti in possesso dei requisiti sopra esposti saranno collocati in graduatoria, in ordine decrescente, in base alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'attestazione ISEE e saranno suddivisi in due fasce denominate:

FASCIA "A", per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

• Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2024, pari a **15.984,02 euro** (circolare INPS n. 1 del 2.1.2024).

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%. <u>FASCIA "B"</u>, per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

• Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., per l'anno 2024, pari a **15.984,03 euro** e l'importo di **32.192,74 euro** (circolare INPS n. 1 del 2.1.2024).

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

K) il presente contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici, da qualunque Ente e in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno alloggiativo, relativamente allo stesso periodo temporale.

ATTENZIONE:

I soggetti con ISE uguale a zero (€ 0,00) oppure di importo inferiore al canone annuo di locazione, possono essere ammessi solo nei seguenti casi:

- assistenza da parte del Servizio Sociale Territoriale della Società della Salute pisana: tale condizione dovrà essere dichiarata dal richiedente nell'apposito spazio del modulo di domanda. La relativa documentazione sarà acquisita dall'ufficio competente;
- 2. presentazione di **autocertificazione (facsimile B)** circa la fonte di sostentamento da parte di una persona fisica con l'indicazione del codice fiscale del sostentatore, la quantificazione economica dell'aiuto prestato e copia del documento di identità del medesimo;
- 3. verifica d'ufficio del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;
- 4. il soggetto richiedente o altro componente del nucleo familiare è percettore di altre fonti di sostentamento non dichiarabili ai fini ISEE e non rientranti negli esempi sopra elencati, con le quali si dimostri la capienza necessaria al pagamento del canone. Dichiarare la tipologia e l'ammontare dell'importo nello spazio appositamente predisposto nel modulo di domanda.

Il Comune di Cascina si riserva ogni facoltà di effettuare controlli sui punti 2 e 4 di cui sopra.

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.223 del 30.05.1989, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, quello composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso

nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento. Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati:

- codice fiscale del richiedente;
- valore ISE e ISEE del nucleo;
- canone annuo di locazione utilizzato per il calcolo della percentuale di incidenza dello stesso sull'ISE;
- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi;
- tipo di contratto;
- superficie dell'alloggio in metri quadrati calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;
- numero nuclei familiari residenti nell'alloggio;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del soggetto dichiarante;
- eventuale presenza di persone ultrasettantenni nel nucleo familiare;
- eventuale presenza di minorenni nel nucleo familiare;
- eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili con invalidità accertata;
- eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti in carico al Servizio Sociale Territoriale/ASL;
- la situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda.

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il richiedente in possesso dei requisiti sopra richiamati presenterà formale istanza, relativamente all'intero nucleo familiare, nei termini previsti dall'avviso, esclusivamente **On-line con SPID o CIE o CNS** direttamente sulsito del Comune di Cascina, al percorso di seguito indicato: https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 ottobre 2024 (termine perentorio).

<u>PRECISAZIONE</u>: l'accesso con SPID è consentito oltre che dal profilo personale anche con quello di una terza persona delegata.

Il presente avviso (Allegato 1) ed il form on-line sono disponibili sul sito Internet del Comune di Cascina:

https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale e Casa al seguente recapito telefonico: 050719370 - 050719316 oppure inviare una email a: socialecasa@comune.cascina.pi.it.

ART. 4 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in ordine decrescente, in base alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'attestazione ISEE.

Gli ammessi in graduatoria definitiva verranno suddivisi nelle seguenti fasce:

FASCIA "A"

• Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2024, pari a **15.984,02 euro** (circolare INPS n. 1 del 2.1.2024).

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B"

• Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., per l'anno 2024, pari a **15.984,03 euro** e l'importo di **32.192,74 euro** (circolare INPS n. 1 del 2.1.2024).

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Saranno esclusi i nuclei in fascia A con un'incidenza inferiore al 14% e i nuclei in fascia B con un'incidenza inferiore al 24%.

ART. 5 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E OPPOSIZIONI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

Il Comune forma la graduatoria provvisoria (con l'indicazione degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi), secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 sono collocati nella graduatoria articolata nelle due diverse fasce A e B, secondo l'ordine decrescente della diversa percentuale di incidenza canone/valore ISE indicata al precedente art. 4).

Nell'ambito di ciascuna fascia, a parità di posizione in graduatoria, prevale la maggiore percentuale di incidenza canone/ISE (con indicazione di due cifre oltre la virgola).

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt.8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Cascina per 15 giorni consecutivi.

Entro i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono inoltrare OPPOSIZIONE avverso la stessa, indirizzata al Servizio Sociale e Casa mediante invio di e-mail, nelle forme di legge (dichiarazione sostitutiva firmata corredata dal documento di identità del richiedente), all'indirizzo di posta elettronica socialecasa@comune.cascina.pi.it indicando nell'oggetto quanto segue:"cognome e nome del richiedente: opposizione alla graduatoria provvisoria contributo affitto 2024".

Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame.

Esaminate le eventuali opposizioni, l'ufficio competente provvederà a redigere la graduatoria definitiva.

ART. 6 – CALCOLO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM n.159 del 05.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni secondo i seguenti parametri:

- fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di 3.100,00 euro annui;
- fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di 2.325,00 euro annui.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto e nemmeno determina l'erogazione del contributo se a seguito di ulteriori controlli emergono discrepanze.

In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa dal beneficio del contributo, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

ATTENZIONE: non saranno erogati contributi inferiori all'importo di 200,00 euro (Delibera GRT 402/2020).

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

ART. 7 - CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia. In tal caso, gli eredi dovranno presentare la certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato ed entro la scadenza indicata dal presente bando (31 gennaio 2025), le ricevute di pagamento dei canoni fino alla data del decesso del richiedente.

Nel caso di residenza nel medesimo alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Sia nel caso di cambiamento di contratto nel medesimo alloggio sia nel caso di residenza con contratto di locazione in unità immobiliare diversa da quella dichiarata in domanda, sempre nell'ambito del Comune di Cascina, nel *periodo tra il 1 gennaio 2024 e la data di scadenza del bando* dovranno essere allegati alla domanda entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Nel caso di contratti con canoni annui diversi, l'entità del contributo sarà calcolata sommando i canoni riferiti ai diversi contratti in rapporto alle effettive mensilità pagate e rispetto all'ISE.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Cascina successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il 31 dicembre 2024, dovranno essere trasmessi all'Ufficio Casa del Comune di Cascina all'indirizzo email: socialecasa@comune.cascina.pi.it, entro e non oltre il 31 gennaio 2025, oppure On-line con SPID o CIE o CNS direttamente sul sito del Comune di Cascina, nella sezione appositamente dedicata, al percorso di seguito indicato: https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php, nel periodo dal 15 dicembre 2024 ed entro il termine perentorio del 31 gennaio 2025, entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati e il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi contratti rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui dalle attestazioni di pagamento del canone si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- 2. canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

ART. 8 – DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo ha durata massima annuale ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili regionali e dietro esibizione della documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione.

Nel caso in cui le risorse finanziarie risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste, l'Amministrazione Comunale si riserva, successivamente, di decidere modalità e percentuali diverse di erogazione del contributo. È facoltà del Comune destinare una percentuale delle stesse alla fascia B. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2024 o dalla data di effettiva vigenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2024, e cessa al 31 dicembre 2024.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

ATTENZIONE:

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale (Allegato A Delibera GR n. 402/2020).

Il richiedente dovrà dichiarare per ciascun membro del nucleo familiare se sia risultato titolare di altro beneficio pubblico, proveniente da qualsiasi altro Ente pubblico, (Società della Salute ecc, assegno di inclusione di cui al D.L. n. 48/2023 convertito nella L. N. 85/2023 ecc..) a titolo di sostegno abitativo relativo al medesimo periodo temporale di riferimento (anno 2024):

- nel caso di concessione da parte della Società della Salute zona Pisana di contributi economici comunali del fondo sociale emergenza abitativa erogati nel corso dell'anno 2024 in favore dei partecipanti al presente Bando pubblico, il contributo anticipato dalla suddetta sarà oggetto di rimborso, mentre al beneficiario verrà erogata l'eventuale differenza (Art. 4, lett. a. 2 del Regolamento per il governo dell'emergenza abitativa ed i suoi interventi approvato con Delibera CCn. 39/2022);
- nel caso di beneficiario di "assegno di inclusione", istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall'articolo 11 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in sostituzione del precedente reddito/pensione di cittadinanza, il "contributo teorico"

spettante" calcolato ai sensi del precedente art. 6 verrà decurtato dell'importo quota "b del beneficio dell'assegno di inclusione riferito alla locazione, fatte salve nuove disposizioni regionali o ministeriali in merito che saranno recepite. (art 7, punto 2, Allegato A Delibera GR 402/2020).

Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, coloro che risulteranno ammessi dovranno inviare all'Ufficio Casa, nel periodo dal 15 dicembre 2024 ed entro il 31 gennaio 2025, la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione anno 2024, pena la parziale erogazione del contributo, esclusivamente On-line con SPID o CIE o CNS accedendo direttamente sul sito del Comune di Cascina, nella sezione appositamente dedicata, al percorso di seguito indicato: https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php

Il termine perentorio di trasmissione della sopra indicata documentazione è il 31 gennaio 2025. Non saranno fatte ulteriori richieste.

La documentazione attestante il pagamento del canone potrà assumere una delle seguenti modalità:

RICEVUTA FISCALE MENSILE con marca da bollo da due euro e con specificati i seguenti dati:

- nome e cognome di chi effettua il pagamento;
- nome e cognome di chi riceve il pagamento;
- importo canone;
- periodo di riferimento;
- ubicazione dell'immobile;

RICEVUTA FISCALE UNICA con marca da bollo da due euro e con specificati i medesimi dati indicati al punto precedente;

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE relativa al pagamento del canone di locazione annuo per il 2024, secondo il **facsimile C** disponibile sul sito;

BONIFICO BANCARIO O POSTALE contenente i medesimi dati previsti per le ricevute fiscali sopra indicate.

ART. 9 - RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria <u>attraverso accreditamento</u> <u>sul proprio conto corrente bancario o postale</u>, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice IBAN.

Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare all'Ufficio Casa anche il codice fiscale dell'altro intestatario del conto.

In caso di variazione del conto corrente e di ogni altra modifica relativa al codice IBAN, è necessario che la relativa comunicazione sia presentata al Servizio Sociale e Casa per email,nelle forme di legge (dichiarazione sostitutiva firmata corredata dal documento di identità del richiedente), all'indirizzo di posta elettronica socialecasa@comune.cascina.pi.it. Tale comunicazione deve contenere: il riferimento al presente bando, il nominativo del richiedente, l'intestatario del nuovo conto corrente e il nuovo IBAN.

Gli eventuali pagamenti per cassa non potranno, comunque, superare il limite di legge previsto al momento della liquidazione degli stessi. Pertanto, non potendosi conoscere al momento della domanda gli importi degli stessi, tutti i partecipanti al bando sono tenuti ad indicare gli estremi di un conto bancario o postale. Non sono accettati IBAN di carte prepagate e libretti postali.

ART. 10 – AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/20000 ss.mm.ii.

Alla domanda (facsimile A) deve essere allegata pena l'esclusione dal beneficio, la seguente documentazione:

- 1. copia del documento di identità in corso di validità (fronte retro);
- 2. copia del titolo di soggiorno in corso di validità del richiedente (fronte retro) oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
- 3. copia <u>integrale</u> del contratto di locazione con regolare registrazione all'Agenzia delle Entrate alla data di presentazione della domanda per l'annualità in corso;
- 4. copia dell'<u>ultima registrazione annuale del contratto di locazione in regola per l'annualità 2024</u> alla data di presentazione della domanda;
- 5. OPPURE copia della documentazione che attesta l'adesione al regime di "cedolare secca" in regola alla data di presentazione della domanda relativa all'annualità in corso e nel caso ricorra la comunicazione di avvenuta proroga del contratto di locazione all'Agenzia delle Entrate in regola alla data di presentazione della domanda relativa all'annualità in corso;
- 6. copia della documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1 lett. f) del presente bando; per quanto riguarda i Paesi esteri tale documentazione deve essere prodotta secondo la normativa vigente in materia;
- 7. in caso di valore ISE pari a zero oppure di importo inferiore al canone annuo di locazione, allegare dichiarazione facsimile C del soggetto che presta aiuto (in caso ricorra tale condizione).

Occorre allegare inoltre copia della documentazione necessaria a dimostrare le condizioni previste dall'art. 1 lett. g) del presente bando; per quanto riguarda i Paesi esteri tale documentazione deve essere prodotta secondo la normativa vigente in materia; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Il regolare pagamento dei canoni di locazione dell'anno 2024 sarà dichiarato in fase di presentazione della domanda. È data facoltà di allegare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei canoni relativi al suddetto periodo.

ATTENZIONE:

Ai fini della liquidazione del contributo la documentazione attestante il pagamento dei canoni da gennaio a dicembre 2024, prodotta con una delle modalità descritte all'Art. 8, dovrà essere inviata all'Ufficio Casa nel periodo dal 15 dicembre 2024 ed entro il termine perentorio del 31 gennaio 2025, esclusivamente On-line con SPID o CIE o CNS direttamente sul sito del Comune di Cascina, nella sezione appositamente dedicata, al percorso di seguito indicato: https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php

ART. 11 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di Cascina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.71 e seguenti del DPR 445/2000, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR". Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.

Ferma restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Il Comune si riserva di trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

ART. 12 – INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa.

Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e possono consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del Titolare del Trattamento al link: https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306 Cascina, 19 settembre 2024

Il Responsabile EQ

Macrostruttura 3 Servizi Educativi e Socio Culturali

Dott. Alessandro Corucci